

(N. 1058)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1955

Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera b) dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1953, n. 212, per favorire la costruzione di navi da pesca

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi dei cantieri navali in ferro che si profilava all'inizio del 1954 può ritenersi ormai superata mercè l'entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, che ha offerto la possibilità ai predetti cantieri di acquisire nuove importanti commesse per conto di armatori sia nazionali, sia stranieri.

In tale favorevole situazione non si trovano, però, i cantieri navali specializzati in lavori in legno avendo questi ultimi gli scali pressochè vuoti in quanto hanno ultimato le costruzioni commesse da armatori privati già beneficiari delle provvidenze previste dalle precedenti leggi protezionistiche ed in particolare dalla

legge n. 75 dell'8 marzo 1949, ulteriormente prorogata con legge 2 aprile 1953, n. 212.

Nè si può pensare che con la predetta legge n. 522 la situazione possa migliorare perchè le provvidenze in essa previste danno un ampio respiro all'industria delle costruzioni navali in ferro, mentre per le costruzioni a scafo di legno sono previste solo limitate ed indirette provvidenze per cui, nella situazione attuale i committenti da un lato ed i cantieri dall'altro, non potendo fruire degli indispensabili contributi a fondo perduto, si trovano nell'impossibilità di attuare i loro piani di rinnovamento del naviglio con la conseguente disoccupazione delle maestranze specializzate in tali

lavori che continuamente invocano nuovi provvedimenti atti a risolvere tale preoccupante crisi.

Con la legge n. 212 soprarichiamata [articolo 4, lettera b)] è stata prevista la spesa di lire 1 miliardo — da gravare sui fondi già stanziati con la legge n. 75 e con la legge 5 settembre 1951, n. 902 — per favorire lo sviluppo ed il rinnovamento del naviglio peschereccio con i benefici contemplati dalla medesima legge n. 75. Con tale cifra è stato possibile costruire solo circa 85 motopescherecci e di installare nuovi apparati motori su circa 40 unità.

Ora, mentre con gli anzidetti fondi è stato possibile accogliere tutte le domande presentate nei termini previsti dalla legge n. 212 citata per la sostituzione di nuovi apparati motori, per la costruzione di navi da pesca, invece, su 1.600 circa domande presentate ne sono state accolte solo 85 circa.

Per quanto riguarda la sostituzione di nuovi apparati motori, la legge 522 prevede già adeguate provvidenze, per cui il problema sorge per la costruzione di nuovi scafi sui quali dovranno essere installati apparati motori nuovi o usati in buono stato e, quindi, in piena efficienza, provenienti da altri scafi che per la loro vetustà non possono più continuare l'esercizio della pesca.

Le numerose domande all'uopo avanzate dal cetto armatoriale e la preoccupante situazione dei cantieri in legno, come sopra cennato, hanno consigliato l'opportunità di risolvere almeno temporaneamente l'anzidetto problema, in attesa di un nuovo eventuale provvedimento legislativo a lungo termine analogamente a quanto previsto per le costruzioni in ferro con la legge n. 522 più volte richiamata.

Per far fronte ai relativi oneri, valutati complessivamente in lire 1.200 milioni, ven-

gono utilizzati quei fondi già stanziati con le precedenti leggi protezionistiche resisi disponibili in sede di applicazione delle leggi stesse.

In particolare, tali fondi sono costituiti quanto a lire 500 milioni da economie realizzate sul complesso dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 2 aprile 1953, n. 212; quanto a lire 700 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'articolo 70 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per raggiungere gli anzidetti scopi si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, al primo comma, l'aumento a lire 2.200 milioni dell'autorizzazione di spesa già prevista in lire 1 miliardo dalla lettera b) dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1953, n. 212. Al secondo comma dello stesso articolo 1 viene stabilito l'aumento della spesa da lire 4.400 milioni — autorizzata dall'articolo 10 della legge n. 212 per l'esercizio 1954-55 — a lire 5.100 milioni e la corrispondente riduzione della spesa di lire 4 miliardi — autorizzata dall'articolo 70 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per l'esercizio 1954-55 — a lire 3.300 milioni.

L'articolo 2 prevede che l'ammissione ai benefici può essere concessa sia in base alle domande già presentate nei termini stabiliti dall'articolo 5 della predetta legge n. 212, sia in base a nuove domande da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame allo scopo di consentire a coloro che non l'abbiano già fatto di concorrere alle provvidenze di legge. La procedura è stata opportunamente snellita al fine di adeguarla alle contingenti esigenze dell'armamento peschereccio e di adottare con maggiore tempestività i relativi provvedimenti di ammissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma di lire 1 miliardo da destinarsi, ai termini dell'articolo 4 lettera *b*) della legge 2 aprile 1953, n. 212, allo sviluppo ed alla rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura con i benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni, è elevata a lire 2.200 milioni.

La spesa di lire 4.400 milioni, autorizzata dall'articolo 10 della legge 2 aprile 1953, numero 212, per l'esercizio 1954-55, è elevata a lire 5.100 milioni e, in corrispondenza la spesa di lire 4 miliardi autorizzata dall'articolo 70 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo stesso esercizio, è ridotta a lire 3.300 milioni.

Art. 2.

Per la costruzione di navi da pesca di cui al precedente articolo 1 l'ammissione ai benefici è concessa dal Ministro della marina mercantile, senza l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia in base alle domande già presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212, sia in base a nuove domande presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.